

FONDO PENSIONE QUADRI E CAPI FIAT

***FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE
PER I LAVORATORI CON QUALIFICA DI QUADRO O CAPO FIAT***

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE MOROSITA'

FONDO PENSIONE QUADRI E CAPI FIAT - REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE MOROSITA'

ARTICOLO 1 - MOROSITA': DEFINIZIONE

1.1 Il versamento dei contributi si considera effettuato nel momento in cui il Fondo viene posto nella condizione di attribuire i contributi versati alle singole posizioni degli iscritti.

Pertanto, ai fini della riconciliazione delle contribuzioni sono necessari:

- il pagamento dei contributi;
- l'invio della documentazione amministrativa richiesta ai fini della riconciliazione (lista di contribuzione/distinta contributiva).

1.2. Un'azienda è definita morosa se - in caso di ritardato versamento, anche parziale, dei contributi contrattualmente dovuti, ovvero in caso di ritardato invio della documentazione prevista dalle procedure amministrative di riconciliazione - il Fondo non ha potuto effettuare la riconciliazione delle contribuzioni alle scadenze prestabilite.

ARTICOLO 2 - GESTIONE SOLLECITI MENSILI

2.1 Prima dell'avvio della procedura di recupero degli importi descritti dall'articolo precedente, il Fondo, cura mensilmente l'invio alle imprese morose di una lettera di sollecito segnalando ciò che ha impedito l'investimento dei contributi degli iscritti, in base alla seguente casistica:

- manca adesione: si procede all'invio all'azienda dell'elenco dei nominativi risultanti dalla lista di contribuzione per i quali l'adesione risulti mancante, dando le indicazioni necessarie affinché l'azienda alternativamente invii al Fondo Pensione i moduli di Adesione degli iscritti (nel caso in cui i nominativi mancanti avessero espresso la scelta di aderire firmando il modulo previsto) o compili il "tracciato silenti" (nel caso in cui i nominativi mancanti fossero relativi ad adesioni tacite);
- manca lista di contribuzione: si comunica all'azienda che, in relazione al versamento di un determinato importo, non è stata ricevuta la corrispettiva lista contributiva, indicando contestualmente le modalità di invio della stessa e ricordando le relative scadenze;
- manca bonifico: si comunica all'azienda che, in relazione ad una lista contributiva, non è stato effettuato il corrispettivo bonifico indicando contestualmente le coordinate bancarie del fondo su cui accreditare la somma indicata e ricordando le relative scadenze;
- squadratura: si comunica all'azienda che risulta una situazione di difformità tra il totale dei versamenti effettuati ed il totale delle distinte di contribuzione ricevute;
- omissioni contributive: si comunica all'azienda che non risultano pervenute né distinte contributive, né bonifici, per uno o più periodi di contribuzione, e si invita pertanto a regolarizzare l'anomalia provvedendo all'invio di quanto richiesto, secondo le indicazioni riportate nella lettera di sollecito.

2.2 Nelle lettere di sollecito, oltre ad illustrare le modalità e le scadenze per sanare l'anomalia individuata, viene indicato altresì che il ritardato invio della lista o del versamento, determinando l'impossibilità per il Fondo Pensione di effettuare la riconciliazione della contribuzione, potrebbe comportare per l'azienda la necessità di provvedere al reintegro della posizione individuale dell'aderente ed all'eventuale versamento degli interessi di mora secondo le modalità operative previste dalla presente procedura oltre che dell'eventuale risarcimento del danno subito dal Fondo.

2.3 L'azienda viene sollecitata mensilmente, fino a quando non procede a regolarizzare la posizione. L'aderente verrà informato dal fondo attraverso lettera scritta dopo il terzo sollecito inviato all'azienda.

ARTICOLO 3 - PROCEDURA DI REGOLARIZZAZIONE DELL'OBBLIGAZIONE CONTRIBUTIVA

3.1 La procedura di regolarizzazione dell'obbligazione contributiva di cui all'articolo seguente è attivabile solo a seguito della riconciliazione della contribuzione, in quanto, per calcolare l'importo della mora, è necessario disporre dell'effettivo ritardo causato dall'inadempienza dell'azienda.

3.2 In caso di ritardato versamento, anche parziale, dei contributi contrattualmente dovuti, ovvero in caso di ritardato invio della documentazione prevista dalle procedure amministrative di riconciliazione, le imprese associate sono tenute a procedere alla regolarizzazione della loro posizione debitoria mediante:

- a) il versamento di una somma equivalente all'eventuale incremento percentuale del valore della quota del Fondo registrato nel periodo di ritardato o incompleto versamento dei contributi;
- b) il versamento degli interessi di mora calcolati in base al tasso legale; l'importo della mora è calcolabile solo a seguito della riconciliazione della contribuzione, in quanto è necessario disporre dell'effettivo ritardo causato dall'inadempienza dell'azienda.
- c) il risarcimento al Fondo di eventuali danni di natura economica e/o patrimoniale causati dal ritardato versamento.

3.3 Il versamento degli importi di cui alla lett. a) del comma precedente è dovuto nei confronti dell'aderente a titolo di ristoro del danno economico patito a seguito del mancato incremento della posizione individuale in virtù dei rendimenti realizzati in sede di gestione finanziaria a seguito del mancato investimento della contribuzione omessa.

3.4 Gli importi corrisposti a titolo di interessi di mora di cui alla lett. b) saranno utilizzati dal Fondo per la copertura degli oneri amministrativi sopportati per l'attivazione della procedura di cui in oggetto.

ARTICOLO 4 - AVVIO PROCEDURA DI REGOLARIZZAZIONE ANOMALIE CONTRIBUTIVE

4.1 Annualmente, il Fondo Pensione procede ad una verifica delle posizioni che presentino anomalie riconducibili a ritardi dei versamenti e/o delle liste di contribuzione effettuati da parte delle aziende di appartenenza. Nei confronti di tali aziende, il Fondo avvia la seguente procedura di regolarizzazione.

La procedura di regolarizzazione dell'obbligazione contributiva viene gestita su base annuale e viene attivata generalmente nel mese di giugno dell'anno successivo a quello di riferimento. Le liste di contribuzione interessate da tale attività sono quelle riconciliate entro il 31/dicembre dell'anno precedente che risultino abbinata/investite in ritardo rispetto alla data di investimento teorica calcolata sulla competenza a seguito del non rispetto di quanto indicato all'art. 1.1 del presente Regolamento e che alla data di attivazione della procedura non risultano già sanate dall'azienda tramite versamento degli interessi di mora e/o del ristoro della posizione.

Rientrano pertanto nella procedura anche le liste di contribuzione oggetto di calcolo dell'anno precedente per le quali l'azienda non ha versato l'importo richiesto.

4.2 Tutte le irregolarità verranno sottoposte al Consiglio d'Amministrazione che delibererà in merito alle azioni da intraprendere (per esempio potrebbe decidere di non contestare i ristori che risultino non significativi per ammontare).

4.3 L'orizzonte temporale di dodici mesi consente un attento monitoraggio di tutte le distinte contributive che nel corso dell'anno sono pervenute al Fondo. La procedura di regolarizzazione delle contribuzioni è gestita annualmente anche in ragione della sua funzione residuale rispetto all'attività di invio dei solleciti, con la quale vengono sanati tutti quei ritardi nell'obbligazione di versamento al Fondo che sono motivati da difficoltà di carattere tecnico e/o amministrativo (ritardo nella spedizione della lista, errori nella compilazione della distinta contributiva, etc.).

ARTICOLO 5 - CALCOLO DEGLI INTERESSI DI MORA

5.1 Gli interessi di mora sono dovuti nei confronti del Fondo per la copertura degli oneri amministrativi sopportati per l'attivazione della procedura di regolarizzazione e della procedura di calcolo delle sanzioni in conseguenza del non rispetto di quanto indicato all'art. 1.1.

5.2 Gli interessi di mora non saranno applicati nel caso in cui il ritardato versamento sia stato sanato entro la valorizzazione successiva alla scadenza . Se la data di effettivo versamento è oltre la valorizzazione successiva alla scadenza, si procederà al calcolo degli interessi di mora in funzione dei giorni di ritardo rilevati nell'adempimento dell'obbligazione.

5.3 Per ciascuna distinta di contribuzione gli interessi di mora sono calcolati con la seguente formula:

$\text{INTERESSI MORATORI: } M = C * (g / 365) * s$

dove:

C = importo dei contributi oggetto di ritardo da parte dell'azienda

s = tasso di interesse applicato. E' il tasso di interesse effettivamente applicato per la determinazione degli interessi moratori e corrisponde al saggio di interesse legale (T), così come determinato dal D.M. Tesoro vigente alla data dell'evasione contributiva

g = periodo di mora: giorni intercorrenti tra la data di scadenza prevista per la contribuzione e la data di effettiva regolarizzazione

ARTICOLO 6 - CALCOLO DELLA MANCATA RIVALUTAZIONE

6.1 Tale importo è dovuto nei confronti dell'aderente a titolo di ristoro del danno economico patito a seguito del mancato incremento della posizione individuale in conseguenza del ritardato investimento dei contributi a seguito del non rispetto da parte dell'azienda di quanto indicato all'art. 1.1.

6.2 Per determinare la mancata rivalutazione viene utilizzata la seguente formula:

$$\text{MANCATA RIVALUTAZIONE} = Q = [(C / I) - (C / O)] * U$$

dove

C= importo dei contributi oggetto di ritardo da parte dell'azienda

I = primo valore quota successivo alla data di scadenza prevista per la contribuzione originaria

O= valore quota utilizzato per investire i contributi oggetto di ritardo da parte dell'azienda (C)

U = ultimo valore quota disponibile al momento del calcolo delle sanzioni

6.3 Se la differenza (Q) è positiva, la mancata rivalutazione viene riconosciuta all'iscritto ed investita nella sua posizione individuale.

Nel caso in cui la differenza in questione sia minore o uguale a zero, l'azienda morosa dovrà versare al Fondo solo gli interessi moratori.

In presenza di diverse linee di investimento, il differenziale (Q) sarà calcolato con riferimento all'andamento del valore quota del comparto di appartenenza dell'aderente.

6.4 La mancata rivalutazione non sarà applicata nel caso in cui il ritardato versamento sia stato sanato entro la valorizzazione successiva alla scadenza.

ARTICOLO 7 - RECUPERO CONTRIBUTI

7.1 Nel caso di avvio della procedura di regolarizzazione, il Service amministrativo procede al calcolo degli interessi di mora e del ristoro della posizione predisponendo una lettera che riporta per ciascuna azienda:

- l'importo della lista di contribuzione oggetto di sanzione;
- la competenza;

- la data di accredito del relativo bonifico;
- la data di investimento;
- l'importo calcolato a titolo di mancata rivalutazione;
- l'importo calcolato a titolo di interessi moratori.

7.2 Il Fondo provvederà a spedire le lettere, precedentemente predisposte dal service amministrativo, alle aziende morose, specificando l'importo da versare per la regolarizzazione della propria situazione debitoria. Ogni lettera verrà registrata sul protocollo del fondo.

7.3 Il Fondo procederà all'invio della lettera tramite raccomandata A/R.

ARTICOLO 9 - RICONCILIAZIONE ED INVESTIMENTO DELLE LISTE OMESSE E RETROCESSIONE DELLA MANCATA RIVALUTAZIONE

9.1 L'azienda costituita in mora deve provvedere a regolarizzare la sua posizione effettuando un unico versamento sul c/c di raccolta del Fondo.

Gli importi corrisposti dall'azienda a titolo di mancata rivalutazione (danno diretto) sono attribuiti all'iscritto nel sistema informativo con la qualifica di ristoro posizione. Tale comportamento consente nella fase dell' erogazione, ai sensi dell' art. 52, comma 1, lett. d) ter e dell' art 20, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, di non assoggettare all'IRPEF tali importi.

Gli importi corrisposti dall'azienda a titolo di interessi moratori (danno indiretto) non devono essere attribuiti agli iscritti ma essere impiegati per la gestione amministrativa del Fondo Pensione.

ARTICOLO 10 – DECORRENZA

10.1 - La presente procedura verrà attivata dal prossimo mese di giugno e andrà ad analizzare tutti le contribuzioni riconciliate nel corso dell'esercizio 2011.